

GIURISPRUDENZA

Cass. 21-07-2001 n.9955 sez.L

“La prestazione del servizio deve essere valutata nel suo complesso e non scissa nelle sue singole componenti, onde valutarne il peso economico e quindi decidere sull'inquadramento dell'impresa nel settore artigianale o commerciale. A prescindere dalla apoditticità della affermazione, secondo cui la "prestazione principale... e' rappresentata dalla fornitura della bara... che e' l'unico bene veramente indispensabile per il servizio funebre... essendo tutti gli altri, quali i manifesti e le onoranze, non indispensabili", trascura il giudice di merito l'aspetto umanitario della vicenda tristissima della famiglia che ha il morto in casa ed e' moralmente incapace di provvedere al trattamento del cadavere ed a tutte le incombenze non solo formali delle onoranze funebri, ma anche amministrative connesse al decesso e che vengono demandate all'impresa funebre; ma trascura anche l'oggetto del contratto in relazione al servizio che viene commissionato e che e' essenziale non solo per il morto che deve essere chiuso nella bara, trasportato ed inumato, ma anche per i parenti, che sono una delle parti del rapporto convenzionale e non saprebbero fare da soli quanto necessario (e quindi non sono interessati al solo acquisto della bara) ed hanno l'interesse, diretto e personale, ad essere sollevati da tutte quelle incombenze (esplicitamente commesse con il contratto e per le quali viene pagato un prezzo non irrilevante) e che il Tribunale, invece, ha considerate accessorie e non rilevanti ai fini della classificazione del servizio prestato...”

Non a caso per definire l'attività di onoranze funebri abbiamo estrapolato un passaggio della sentenza di cassazione n.9955 del lontano 21 luglio 2001.

Nessun addetto ai lavori è mai stato in grado di descrivere così puntualmente la vera natura dell'Onoranza Funebre e soprattutto le esigenze che è chiamata a soddisfare.

Ci ha pensato un giudice di Cassazione ad introdurre termini che fino ad allora mai nessuno ha voluto usare

“La prestazione del servizio deve essere valutata nel suo complesso”... “famiglia dolente” ... “non saprebbero fare da soli quanto necessario” ... “essere sollevati da tutte le incombenze”... “

Negli ultimi anni il clima è cambiato, le amministrazioni locali ricominciano ad invadere il campo e preparano il terreno per quelle organizzazioni (spa pubbliche e soprattutto centri finanziari privati) in grado di accaparrarsi concessioni e appalti pubblici a danno della libera iniziativa artigiana e a danno della collettività.

Segnale inequivocabile è il giudizio del Consiglio di stato del 17 settembre 2012 su una controversia molto delicata circa l'ipotesi di conflitto d'interesse di un'impresa di servizi (tra cui anche Pompe Funebre) per la gestione della camera mortuaria di un Ospedale.

Lo scandaloso giudizio oltre a dare ragione all'impresa in un passaggio recita:

“L'attività di onoranze funebri (esercitabile in forza di autorizzazione ex art. 115 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 e di licenza ex art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426; Cons. St., V, 30 novembre 2000, n. 6362) si sostanzia in quelle prestazioni volte ad apprestare le ultime onoranze alle salme ed è attività di natura squisitamente commerciale offerta ad una utenza indifferenziata, per cui il relativo esercizio va lasciato al mercato (Cons. St., VI, 27 dicembre 2006, n. 7950), in un ambito contrassegnato dalla più ampia libertà di concorrenza;”

La famiglia dolente con le sue debolezze e le sue necessità se ne vanno a farsi benedire.